

■ In un settore apparentemente marginale dell'economia, quello delle imprese di pulizia, stanno emergendo nuovi soggetti che dietro l'apparenza di gigantesche aziende, celano il vero volto di truffatori.

Il record, forse, appartiene alla Starcleaning, con sede legale in Roma e decine di altre sedi periferiche sparse per l'Italia ed il mondo; da Treviso a Palermo, da Torino a Taranto, da Parigi a Boston, da New York a Zurigo, da Londra a Forlì, dalla Martinique ad Alghero. Ma non è l'unica, anche se altre imprese, più modestamente, hanno ramificazioni "soltanto" in Italia. Diversa è la tecnica seguita da altri soggetti, ad esempio la Conser: accendono una molteplicità di posizioni alla Camera di Commercio, con partite fiscali e sedi legali diversificate, pur restando identico il nome, l'oggetto sociale, gli amministratori.

Questi giganti dell'economia, questi emergenti dell'imprenditoria italiana e internazionale, si prefiggono lo scopo di raccogliere gli appalti per le pulizie presso enti pubblici e aziende private: ufficialmente non hanno dipendenti, il capitale sociale è risibile, notificare un atto giudiziario alla sede legale è inutile, perché risultano sconosciuti. È difficile immaginare una ragione seria, o lecita, per aprire una sede in Martinique o a Zurigo. Eppure que-

■ Cara Unità, sono una dipendente di una Usl. Il giorno 8 settembre 1992 ho presentato domanda di pensionamento anticipato, indicando la data di cessazione del servizio al 15 marzo 1993. La domanda di dimissioni è stata accolta dal'Usl con delibera del 17 settembre 1992. La mia domanda è: avendo maturato il diritto a pensione il 28 febbraio 1993, alla data della cessazione del servizio, percepì il trattamento pensionistico?

Lettera firmata
Castelfranco Veneto (Treviso)

Il problema posto dalla lettrice si ricollega alla recente disposizione legislativa che limita il diritto al collocamento a riposo anticipato per tutto l'anno 1993. Com'è noto, il decreto legge 19 settembre 1992 n. 384 (convertito con la legge 14.11.1992 n. 438) ha stabilito

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil, Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyranne Moshi, avvocato Cdl di Milano, Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

«Imprese» di pulizie (ma dietro c'è la truffa)

NINO RAFFONE

ste imprese fantasma ottengono appalti da molti enti pubblici: scuole, carceri, aziende di trasporto, comuni, ecc. pagano loro fior di miliardi per le pulizie. Dove vanno a finire questi quattrini? A Parigi oppure a Forlì, a Taranto o a Londra? Sicuramente non vanno nella misura dovuta né ai dipendenti né all'Inps. Come è possibile questo? Cerchiamo di spiegarlo con semplicità.

Per i dipendenti si provvede al pagamento delle retribuzioni sin quasi al termine del rapporto, ma quando l'appalto sta per cessare oppure è appena terminato, non si corrispondono più gli utili compensi e il Tir. Il dipendente può ovviamente promuovere una causa

(ammesso che riesca a notificare il ricorso), ma ormai il rapporto è cessato, e quindi non può più rivolgersi anche contro il committente, perché questi ha già pagato le fatture all'impresa, e comunque ad evitare anche il rischio di un sequestro preventivo l'appaltatore di solito ha già da tempo ceduto il credito a qualche banca.

Per i contributi Inps il gioco è ancora più facile. Si assume un appalto a Milano, poniamo il caso, ma si fa domanda di pagare i contributi a Roma, dove esiste (apparentemente) la sede legale. L'ufficio Inps di Milano non interviene, quello di Roma apprende in ritardo la situazione, e così i contributi vengono evasi. Quando il di-

sguido viene chiarito, l'appalto è già cessato da tempo, ed ogni esecuzione appare irrealizzabile. L'entità dell'evasione gli esperti la calcolano in tantissimi miliardi.

È possibile fare qualcosa contro questa indecenza? Diciamo che è doveroso. C'è da chiedersi, innanzitutto, come questi avventurieri abbiano facilità di intrecciare rapporti con ministri ed enti pubblici vari, e a questo proposito non appare tranquillamente l'affermazione che praticano tariffe più basse (e si capisce!). Ma oltre i facili sdegni di facciata, occorre richiamare i committenti e sindacato alle loro responsabilità. Da un lato si deve intervenire legislativamente

sulle norme che regolano l'appalto in questo settore, introducendo il principio che il committente è sempre responsabile in solido delle somme dovute per retribuzioni e contributi, in tal modo costringendolo ad un reale controllo sulla correttezza delle imprese.

Ma anche il sindacato deve fare la sua parte, senza confidare solo su soluzioni legislative, o su un mitico albo delle imprese. Non si può pensare di combattere la malavita imprenditoriale (e l'espressione non è certo eccessiva) affidandosi alla buona volontà di singoli funzionari locali. Se la truffa è estesa in tutto il territorio italiano, è in questa dimensione che occorre muoversi, raccogliendo i dati sugli appalti che queste imprese gestiscono in tutta Italia, con un'azione di monitoraggio che appare possibile, giacché nei cambi di appalto il sindaco è coinvolto quasi sempre. È altresì compito doveroso del sindaco sollecitare immediati interventi degli ispettori del lavoro e dell'Inps, per i controlli da esplicarsi quando l'appalto è ancora in corso, ricorrendo infine, ove necessario, alla magistratura penale.

In questa opera di ripristino della legalità, dovranno anche necessariamente essere coinvolte le imprese che agiscono correttamente, perché anch'esse sono vittime dei comportamenti esposti, e rischiano di uscire dal mercato.

I limiti di reddito per la «vivenza a carico»

■ Nella tabellina, qui a destra, riportiamo i limiti di reddito mensili per determinare la non autosufficienza economica sia per il diritto agli assegni familiari (per coloro che sono esclusi dall'assegno per il nucleo familiare), sia per ogni altra prestazione subordinata alla «vivenza a carico».

Ricordiamo che, nel caso in cui si ha diritto agli assegni familiari e all'assegno per il nucleo familiare (dallo stesso o da altro Ente previdenziale) ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 30/74 convertito, con modificazioni, in legge n. 114/74, devono essere comunque attribuiti gli assegni familiari e, inoltre, deve essere erogata la differenza tra l'importo degli stessi e quello dell'assegno per il nucleo familiare se più favorevole.

A quali categorie non si applica l'aumento dell'età pensionabile

■ Desidererei conoscere con esattezza le categorie alle quali non si applica l'aumento dell'età pensionabile previsto dalla legge di riforma. Mi dicono che sono inseriti nelle esclusioni anche i marittimi.

Sebastiano di Chio
Napoli

L'informazione è parzialmente vera. Infatti, sono esclusi dall'aumento di età pensionabile solo i marittimi che hanno servizio di macchina e di radiotelegrafia di bordo e che possono far valere almeno 20 anni

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Periodi di riferimento	Coniuge ciascun figlio un genitore	Due genitori
Fino al 30-5-'93	813.700	1.423.950
Dall'1-6-'93 al 30-11-'93 ...	828.350	1.449.500
Dall'1-12-'93	842.400	1.474.200

di contribuzione per lavoro marittimo, di cui almeno dieci al servizio di macchina o stazione radiotelegrafica di bordo.

Le altre categorie escluse dall'aumento dell'età per la pensione di vecchiaia sono: gli appartenenti alle Forze armate, alle forze di polizia a ordinamento civile, al corpo nazionale dei vigili del fuoco; i controllori di volo; gli iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; il personale viaggiante iscritto al Fondo autoferrovianieri; il personale viaggiante delle FS; alcune categorie di lavoratori iscritti all'Enpals, quali artisti e tecnici; i giocatori e gli allenatori di calcio; gli sportivi professionisti.

Ricordate la mutualità scolastica? Che cosa dice la Cassazione

■ Dalla rubrica «Previdenza» del 25 gennaio 1993 leggo: «Non validi ai fini ecc. ...» che concorrono alla determinazione del periodo di contribuzione valido per il diritto alla pensione di invalidità, anche i contributi volontari. In particolare, vorrei sapere se i con-

tributi relativi alla mutualità scolastica, che figurano nel mio libretto Inps per gli anni 1935-1937 sono validi ai fini del computo dell'entità contributiva e quindi per la determinazione della misura della pensione. Dopo i contributi versati all'Inps, la categoria cui appartenevo (impiegato tecnico Rai-TV) passò all'Enpals, di cui sono pensionato.

Rino Adani
Castellammare di Stabia
(Napoli)

I contributi per la mutualità scolastica fanno parte di una assicurazione facoltativa (articolo 68 regio decreto 1422/24) che non ha alcun rapporto con la contribuzione per prosecuzione volontaria (della quale abbiamo parlato) denunciate da un rapporto di lavoro. Pertanto, quella contribuzione non può incidere né per l'anzianità contributiva e assicurativa per il diritto alle prestazioni, né per la determinazione dell'importo per la pensione stessa, nell'attuale regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La Corte di cassazione, con più sentenze (si vedano, in particolare, la n. 809/82 della sezione lavoro, e la n. 5920/82 delle sezioni unite), ha stabilito che l'articolo 5 del regio decreto legge n. 1620/38 (con il quale è stata soppressa la mutualità scolastica), nel far salvo i diritti acquisiti, non può riferirsi o dritto acquisiti di contenuto più ampio di quelli maturabili con il sistema della

rendita corrispondente al capitale accumulato, come era previsto per quella contribuzione. L'incidenza sul calcolo delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria poteva aversi (in forza dell'articolo 11 della legge n. 17/29) fino a quando anche tali pensioni erano determinate con il sistema contributivo. Dal 1° maggio 1968 (a seguito della modifica attuata con il decreto del presidente della Repubblica n. 388/68, articolo 5) le pensioni sono calcolate con il sistema retributivo (che prescinde dall'importo della contribuzione versata) per cui la contribuzione facoltativa per la mutualità scolastica non può avere alcuna rilevanza.

Per parlamentari e Inps l'anno accademico finisce a novembre!

■ Sono una pensionata, vedova con figlia universitaria che percepisce il 20% della pensione del padre. In questi giorni ho ricevuto dall'Inps il modello «Bis» per l'anno 1993 e con mia grande sorpresa ho notato che la reversibilità di mia figlia non verrà più erogata dal prossimo novembre. Vorrei ricordare a coloro che fanno le leggi che l'anno accademico non corrisponde a quello solare ma dura fino a febbraio.

Visto, infatti, che gli esami, al 1° anno di corso, non possono essere dati prima di febbraio dell'anno seguente all'immatricolazione, togliere la pensione a novembre del IV anno di corso significa pretendere che uno studente si laurei in 45 mesi. Forse che tutti i «parlamentari» sono così intelligenti da aver terminato gli studi universitari in quattro anni o anzi meno!

Mi piacerebbe proprio vedere il loro curriculum universitario (se poi una laurea ce l'hanno) e conoscere la cifra della pensione da loro percepita.

Agnese Meloni
Milano

Sul pensionamento anticipato


risponde l'avv. BRUNO AGUGLIA

che, a decorrere dal 18 settembre 1992, sono bloccati tutti i pensionamenti anticipati fino al 31 dicembre 1993, nel senso che i lavoratori possono cessare dal servizio ma percepiranno il trattamento pensionistico dal 1° gennaio 1994. Nessun problema interpretativo sorge per chi ha presentato o presenterà la domanda di cessazione anticipata dal servizio dopo la data indicata dal d.l. 384 (18.9.1992): molti problemi sono invece sorti per coloro che hanno presentato la domanda di dimissioni prima del 18 settembre 1992 indicando come data di cessazione del servizio una data successiva al 18 settembre 1992.

Un primo problema è analogo a quello posto dalla lettrice: dimissioni prima del 18 settembre 1992, accolte dall'amministrazione di appartenenza prima del blocco. In questi casi, il ministero del Tesoro ha emanato una circolare, con la quale ha chiarito che risulta influente ai fini del conseguimento del trattamento tra dipendenti privati, statali e non. Mentre per i dipendenti privati vale la data di presentazione della domanda di dimissioni, per i dipendenti statali, poi, la circolare telegrafica del ministero n. 104 del 21.12.1992 ha chiarito, quale provvedimento di

accoglimento, può ritenersi valida la lettera o la comunicazione di accettazione a firma del direttore generale o del capo del personale inviata agli interessati.

Per i dipendenti degli enti locali e delle Usl, invece, la cessazione dal servizio con diritto a pensione si perfeziona soltanto con l'accettazione mediante atto deliberativo delle dimissioni, da adottarsi entro il 18.9.1992. Vi sono casi in cui le amministrazioni diverse dello Stato hanno adottato, con notevole ed ingiustificato ritardo (e, comunque, dopo il 18.9.1992), la delibera di accoglimento delle domande di cessazione dal servizio presentate, magari, anche un anno prima della data fatidica del 19.9.1992: in questi casi, una azione di risarcimento danni nei confronti di tali amministrazioni sembra pienamente giustificata.



CALDA ATMOSFERA